



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative*

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE,
LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede centrale di Napoli
Tel. 081 5692200/201
Pec: oopp.campania@pec.mit.gov.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, E DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO DA ADIBIRE AD UFFICI DELLA SEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI DI NAPOLI E DEL SAUR, DA REALIZZARSI MEDIANTE LAVORI DI DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE EX NOVO DI DUE CORPI DI FABBRICA E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA UBICATE PRESSO IL COMPENDIO SITO IN VICOLO PIEDIGROTTA N. 16 NAPOLI CUP_D65D25000080001

Termine presentazione offerte 16/02/2026 - Seduta di gara 18/02/2026



MIT

oopp.campania@pec.mit.gov.it
segrprovv.ooppna@mit.gov.it



PREMESSE

La Corte dei Conti, nell'ambito di un più ampio processo di razionalizzazione degli spazi in uso nel Comune di Napoli, finalizzato al miglioramento dell'efficienza organizzativa e alla riduzione dei costi di gestione, ha avviato il riordino e l'accorpamento delle proprie sedi cittadine. A tal fine, ha acquisito dall'Agenzia del Demanio le aree residue del complesso immobiliare di via Piedigrotta n. 63, destinate a consentire la concentrazione in un'unica sede degli uffici attualmente dislocati.

Con accordo istituzionale del 5 maggio 2021, la Corte dei Conti ha individuato il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche quale Stazione Appaltante per l'intervento di valorizzazione e riqualificazione del complesso edilizio di vico Piedigrotta n. 16, da destinare a sede della Sezione Controllo e del SAUR. L'intervento, approvato con D.P. n. 316 del 14 maggio 2025 per un importo complessivo di € 9.941.821,74, prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori mediante appalto integrato sulla scorta del progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara, da realizzarsi con metodologia BIM ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 36/2023.

All'affidamento si procederà mediante procedura aperta, in conformità a quanto disposto con D.P. n. 844 del 29.10.2025, con il quale è stato autorizzato l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori mediante appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice") e s.m.i.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 44, con l'applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del Codice, come previsto dall'ordine di servizio n. 3 "Procedure" del 10.02.2025, art. 9.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia, di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022, consultabile al seguente link: <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>

Il luogo di svolgimento dell'appalto è il Comune di Napoli (NA), codice NUTS ITF33.

Il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'ing. Sergio Sicoli, dirigente del Provveditorato Interregionale alle OO.PP.

Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Codice è la dott.ssa Maria Teresa Mincione, funzionario del Provveditorato Interregionale alle OO.PP.

Ai sensi dell'art. 84 del Codice il bando è stato pubblicato nella piattaforma ANAC per la pubblicità legale e sul sito istituzionale della stazione appaltante.

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVIGGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD).

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme da quanto previsto nel Disciplinare.



In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - i. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - ii. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - iii. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale,



D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 e relative evoluzioni.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

I servizi di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD sono assicurati dal servizio di Help Desk sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30 al link https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di Gara
 2. Bando di gara;
 3. Progetto di fattibilità tecnico economica composto di n.50 elaborati;
 4. Capitolato informativo;
 5. Verbale di validazione e appendice di rettifica in data 2 dicembre 2025;
 6. Determinazione dei corrispettivi per la redazione della progettazione esecutiva e nota di chiarimento;
 7. Determinazione dei corrispettivi per la redazione del piano di indagini;
 8. Determinazione importo lavori per l'esecuzione degli scavi archeologici;
 9. Atti della Conferenza dei servizi;
 10. Indagini geologiche sul sito;
 11. Schema di Disciplinare d'incarico;
 12. Documento di gara unico europeo (DGUE).
 13. Parere SABAP prot.17649 del 14.09.2023
 14. Modelli “A”, “B” e “C”;
 15. istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa
- https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul profilo “Amministrazione Trasparente” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inserendo il codice CIG al link: https://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html e sulla PAD <https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento mediante le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma, da inoltrare - pena l'inammissibilità - almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI



Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici relative alla presente procedura, comprese quelle successive all'aggiudicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: accessi agli atti, richiesta verbali, documenti, notizie etc.), si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la Piattaforma.

È onere esclusivo dell'operatore economico verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara poiché non potrà essere sollevata alcuna eccezione verso atti o comunicazioni pubblicati e/o trasmessi nelle suindicate modalità.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento integrato, ai sensi dell'art. 44 comma 1 del D.lgs n. 36/2023, della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione degli interventi di valorizzazione e riqualificazione del complesso edilizio da adibire ad uffici della sezione di controllo della Corte dei Conti di Napoli e del SAUR, da realizzarsi mediante lavori di demolizione e realizzazione ex novo di due corpi di fabbrica e di riqualificazione delle aree di pertinenza ubicate presso il compendio sito in vicolo Piedigrotta n. 16 nel comune di Napoli, sulla scorta del progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara.

Nel rispetto dei principi europei volti a promuovere condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, l'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali poiché la specifica configurazione tecnico-funzionale dell'intervento ne determina l'inscindibilità ai fini del perseguimento degli obiettivi progettuali.

Le prestazioni oggetto di affidamento e regolamentate dal presente disciplinare sono le seguenti:

a) Redazione del piano indagini archeologiche propedeutiche alla progettazione ed esecuzione della campagna di indagini:

- Redazione della relazione tecnica delle indagini archeologiche con piano indagini a cura di un professionista archeologo di 1° fascia, così come prescritto nel parere della SABAP Napoli ai sensi dell'art.16, comma 2, dell'allegato II.18 al codice dei contratti decreto leg.vo n.36/2023 e s.m.i.;
- Esecuzione delle indagini archeologiche propedeutiche alla redazione della progettazione esecutiva così come prescritto nel parere della SABAP Napoli che dovranno essere svolte prima dell'avvio della progettazione esecutiva, secondo il piano di indagini e le indicazioni contenute nel parere SABAP prot.17649 del 14.09.2023 che di seguito si riportano: “[...] realizzazione di due saggi di scavo da eseguire in corrispondenza o in prossimità dei nuovi corpi di fabbrica previsti. Lo scavo dovrà essere eseguito secondo modalità stratigrafiche, da una società munita di categoria OS25 e con l'impiego di operai specializzati, con il coordinamento e l'assistenza di un professionista archeologo di I fascia [...]”
- Sorveglianza archeologica durante l'esecuzione delle indagini

b) Redazione Progettazione esecutiva:

- Progettazione esecutiva
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.)

Il progetto esecutivo è redatto in conformità al PFTE e determina i lavori da realizzare, il relativo costo con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma.



Lo stesso descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare e presenta un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo ed è corredata di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera.

Il progetto esecutivo è, inoltre, redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dai titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale nonché in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia, di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022, consultabile al seguente link: <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>

c) Esecuzione dei lavori quali risultanti dal progetto esecutivo redatto ed approvato

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, inclusa la maggiorazione prevista per la progettazione esecutiva con adozione della metodologia BIM ai sensi dell'allegato I.13 del D.lgs. 36/202, ammonta a € **7.826.885,23** di cui:

- € 7.102.804,67 oltre IVA per lavori a corpo a base di gara (soggetti a ribasso), di cui € 1.695.106,43 per costo della manodopera determinato ai sensi e per gli effetti dell'art.41, comma 14, del decreto leg.vo n.36/2023;
- € 28.194,96 per l'esecuzione degli scavi archeologici (soggetti a ribasso), di cui € 15.858,00 per costo della manodopera determinato ai sensi e per gli effetti dell'art.41, comma 14, del decreto leg.vo n.36/2023;
- € 63.696,34 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso), ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 81/2008;
- € 405.426,33 per la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso nella misura del 35% ex art.41, comma 15 bis, del decreto leg.vo n.36/2023, oltre oneri fiscali e previdenziali
- € 8.208,71 quale compenso spettante al professionista archeologo, soggetto a ribasso nella misura del 35% ex art.41, comma 15 bis, del decreto leg.vo n.36/2023, oltre oneri fiscali e previdenziali per la redazione della relazione tecnica sulle indagini archeologiche e piano indagini e CSP; Direzione dei Lavori e C.S.E. della campagna indagini archeologiche;
- € 218.554,22 per oneri di smaltimento (non soggetti a ribasso),

Tabella lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Categoria	Lavorazione	Classifica	Importo	Tipologia della categoria di qualificazione
OG2	Restauro edifici monumentali	V	€. 4.543.871,98	Prevalente
OS3	Impianti idrico sanitari	II	€. 268.431,68	Scorporabile/subappaltabile
OS28	Opere strutturali speciali	III	€. 650.570,53	Scorporabile/subappaltabile
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	III bis	€.1.639.930,48	Scorporabile/subappaltabile
Importo a base d'appalto per lavori			€. 7.102.804,67	
OS25	Scavi archeologici	I	€. 28.194,96	Scorporabile/subappaltabile
	Importo a base d'appalto per lavori e scavi archeologici		€ 7.130.999,63	



Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimati pari ad € 1.695.106,43 per i lavori oggetto di affidamento e pari ad €. 15.858,00 per l'esecuzione degli scavi archeologici, e calcolati entrambi sulla base del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Ai fini della classificazione delle prestazioni di progettazione esecutiva da svolgere, è individuata, secondo il D.M. Giustizia del 17 giugno 2016 e l'allegato I.13 al decreto leg.vo n.36/2023, l'identificazione delle opere, le corrispondenti categorie, il grado di complessità e l'importo dei lavori come da prospetto che segue:

Tabella categorie di progettazione di cui si compone l'intervento:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Compl ecessità	Costo Categorie(€)	Parametri Base
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.16	Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura	1.20	4.060.638,09	5,27280%
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	0.95	523.982,30	8,15553
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0.75	270.883,91	9,71298
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0.85	656.404,70	7,71119
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni -	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente -	1.15	1.654.637,00	6,254758



Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota		singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.			
--	--	--	--	--	--

L'importo a base di gara per la progettazione esecutiva è stato determinato ai sensi D.M. Giustizia del 17 giugno 2016 e dell'allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023, con la maggiore prevista per l'adozione della metodologia BIM, così come indicato all'art.2.8 del CSA.

L'importo degli oneri di conferimento a smaltimento, che saranno compensati secondo la procedura prevista dalla normativa vigente, è stato calcolati tenendo conto del volume complessivo dei corpi da demolire A e B pari a mc 3.537,85.

Per quanto concerne le indagini archeologiche, l'importo è stato stimato sulla scorta del Prezzario LL.PP. Campania 2025, mentre i compensi per i professionisti dei beni culturali sono stati determinati in base ai rispettivi tariffari professionali.

L'appalto è finanziato con fondi a carico del bilancio della Corte dei Conti.

Il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica è stato validato in data 02.09.2025, giusta verbale di validazione redatto in pari data e successiva appendice di rettifica.

Si precisa che ancorché il PFTE sia stato elaborato ai sensi del D. Lgs. 50/2016, vigente all'epoca dell'affidamento del servizio di ingegneria e di architettura, le disposizioni transitorie di cui all'art. 225, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 conferiscono alla stazione appaltante la facoltà di procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del PFTE redatto ai sensi del codice previgente, a condizione, come nel caso di specie, che l'incarico di redazione del medesimo sia stato formalizzato prima della data in cui il nuovo codice avesse acquistato efficacia.

4. DURATA E REVISIONE DEI PREZZI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto per le varie fasi è definita come segue:

- Il termine per l'esecuzione delle indagini archeologiche e consegna delle relazioni dei professionisti BBCC è fissato in n. 30 (trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio del Responsabile del Procedimento.
- Il termine per la redazione della progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è fissato in n. 90 (novanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio del Responsabile del Procedimento.
- Il termine di esecuzione lavori è fissato in n. 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

4.2 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 36/2023 è prevista la revisione prezzi, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE



Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

È vietato al concorrente, che partecipa alla gara come consorziata esecutrice dei lavori per un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), di partecipare anche in forma individuale.

Nel caso venga accertata una delle suddette condizioni, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il concorrente in possesso di attestazione SOA per prestazione di sola costruzione, ovvero, il concorrente che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione non sia in grado di dimostrare attraverso il proprio staff tecnico il possesso dei requisiti professionali richiesti ai fini della



partecipazione, dovrà associare con le modalità previste dal D.lgs 36/2023 per la redazione del progetto esecutivo uno o più soggetti iscritti negli appositi albi prevista dai vigenti ordinamenti professionali, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nei successivi paragrafi.

Nel caso in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati per la redazione del progetto esecutivo, a norma di quanto disposto dall'art.44, comma 6, del D.lgs n.36/2023, gli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, saranno corrisposti direttamente ai progettisti, previa approvazione del progetto e previa acquisizione dei documenti fiscali del progettista

STRUTTURA OPERATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA

Ai sensi dell'art. 66 del decreto leg.vo n. 36/2023 e dell'Allegato II.12 parte V del Codice indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del codice.

Oltre all'iscrizione negli appositi ordini o elenchi, i professionisti dovranno possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge se richieste dalla mansione effettivamente svolta.

Per lo svolgimento del servizio in oggetto del presente disciplinare è stato stimato che il personale tecnico minimo occorrente sia almeno di **n. 7 (sette)** unità, restando in ogni caso fissato che le figure professionali richieste sono così individuate:

RUOLO	REQUISITI	N.
Professionista ingegnere o architetto esperto in opere strutturali	Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria o Architettura, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale	1
Professionista ingegnere esperto in opere impiantistiche	Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria o Architettura, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale	1
Professionista architetto esperto in restauro e tutela del patrimonio architettonico	Laurea Magistrale/Specialistica in Architettura, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale	1
Professionista ingegnere o architetto esperto in urbanistica e tematiche ambientali	Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria o Architettura, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale in possesso di certificazione rilasciata in conformità alla norma internazionale ISO/IEC 17024 o certificazione equivalente, che applichi protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale;	1
Professionista geologo	Laurea in geologia;	1
Professionista restauratore	Diploma di laurea in restauro e possesso di iscrizione nello specifico elenco del MIC;	1
Professionista archeologo	Diploma di laurea e specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia e possesso di iscrizione nello specifico elenco del MIC quale archeologo di 1° fascia;	1

È altresì richiesta presenza nel gruppo di progettazione delle seguenti figure professionali, che potranno anche coincidere con una tra quelle di cui ai punti precedenti:

- N.1 professionista in possesso di abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D. lgs. n. 81 del 2008, per lo svolgimento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase progettazione.
- N.1 professionista con esperienza nei processi BIM e in possesso di certificato BIM Manager ai sensi della norma UNI11337-7 :2018.



Nell'ambito della Struttura Operativa, deve essere individuato, **a pena di esclusione**, un professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, in possesso di laurea magistrale in architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine professionale.

L'operatore economico dovrà disporre di tutte le figure professionali necessarie per l'espletamento dei servizi richiesti.

Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dal Committente.

Il concorrente, singolo o associato dovrà possedere in proprio e/o al proprio interno, con le anzidette forme, tutte le professionalità previste nell'ambito del presente Disciplinare, in rapporto agli elaborati, anche specialistici, da fornire a base e/o a corredo del presente affidamento.

I raggruppamenti temporanei devono prevedere almeno un giovane professionista, laureato e abilitato all'esercizio della professione da meno di 5 anni, quale progettista, ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice.

I concorrenti dovranno, altresì, essere in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria, costituiti, qualsiasi sia l'articolazione della struttura operativa di progettazione, dai requisiti di cui ai seguenti paragrafi.

In particolare, la proposta di Struttura Operativa, riportante i nominativi dei professionisti incaricati dello svolgimento delle suddette prestazioni con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, **deve contenere l'impegno di ciascuno di essi a svolgere la prestazione e a non partecipare in altre strutture operative individuate da altri concorrenti**.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 2, 66, 67 e 100 del D.lgs. n. 36/2023, si precisa che il rapporto tra l'operatore economico partecipante e il soggetto incaricato dello svolgimento dell'incarico professionale può configurarsi esclusivamente quale:

- rapporto di lavoro subordinato, se il soggetto è dipendente dell'operatore economico;
- rapporto nell'ambito di un raggruppamento temporaneo di operatori economici o professionisti, se il soggetto assume il ruolo di mandante nel R.T.P.;
- rapporto di lavoro parasubordinato, nel caso di consulenza o collaborazione continuativa e stabile su base annua.

In sede di offerta dovrà pertanto essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente tra l'0.E. partecipante alla gara ad i professionisti.

Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con la mandataria o una delle mandanti, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto, ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie, nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti di servizio indicati nella domanda di partecipazione.

Si precisa, altresì, che con riferimento alla Struttura Operativa Minima, non è consentito all'0.E. modificare la composizione delle professionalità richieste che, pertanto, dovranno essere presenti per tutta la durata dell'affidamento.

Non è altresì consentito all'operatore economico la sostituzione nominativa dei professionisti dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura di affidamento.

Si precisa che, nella sola ipotesi di inoperatività soggettiva antecedente ma ignota alla mandataria, ovvero sopravvenuta successivamente, sarà cura dell'affidatario inoltrare al R.U.P. richiesta di sostituzione del soggetto interessato, debitamente documentata.

Resta inteso che, prima di procedere alla sostituzione, l'affidatario dovrà acquisire l'autorizzazione della Stazione Appaltante per i professionisti subentranti, i quali dovranno possedere requisiti equivalenti a quelli del soggetto sostituito.

L'accettazione della variazione sarà comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante sui professionisti subentranti.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE



MIT

oopp.campania@pec.mit.gov.it
segrprovv.ooppna@mit.gov.it



I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 28.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti anche dai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura, ossia dagli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo decreto legislativo, e precisamente:

- Liberi professionisti singoli;
- Associazioni professionali di liberi professionisti: tutti i professionisti associati;
- Società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. b), D.lgs. 36/2023):
 1. i soci amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
 2. i soci accomandatari, anche se non muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società in accomandita semplice;
- Società di ingegneria (costituite in forma di società di capitali o di cooperative, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. c), D.lgs. 36/2023):
 1. tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, anche se non professionisti;
 2. il direttore tecnico o i direttori tecnici, se più di uno;
 3. il socio unico, se persona fisica;
 4. i professionisti soci, diversi da quelli già indicati, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
- Consorzi e GEIE: dai rispettivi amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai direttori tecnici, se previsti;
- Professionisti incaricati dell'esecuzione della progettazione;
- Giovane professionista in caso di partecipazione in RTP;
- Geologo incaricato;
- Professionista esperto in restauro;
- Professionista archeologo di 1° fascia;
- Professionista coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Altre cause di esclusione.

Costituisce altresì causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di quanto previsto dall'articolo 95, comma 1, lettera e) del d.lgs. 36/2023.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle



rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Costituisce infine causa di esclusione dalla presente procedura di gara la mancata accettazione o il mancato rispetto, da parte degli operatori economici, delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità, sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura – U.T.G. competente, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

Una quota pari al 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione giovanile

Una quota pari al 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione femminile

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, devono, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente



con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 28.

Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 36/2023, tenuto conto che il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, gli operatori economici possiedono i requisiti prescritti per i progettisti, oppure si avvalgono di progettisti qualificati, indicati nell'offerta, o partecipano in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. I requisiti di qualificazione sono disciplinati dalla parte V dell'Allegato II. 12 del codice. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione BIM.

8. REQUISITI DI IDONEITÀ PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

8.1 REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE

- iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- iscrizione, per le Cooperative ed i Consorzi, fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

8.2 CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

- possesso di certificazione SOA in corso di validità, rilasciata da Società Organismi di Attestazione regolarmente autorizzata, ai sensi dell'Allegato II.12 del d.lgs. 6/2023, che documenti il possesso di qualificazione per prestazione di progettazione ed esecuzione per le seguenti categorie: OG2 classifica V (prevalente); OS3 classifica II; OS28 classifica III; OS30 classifica III bis, OS25 classifica I, ovvero per la sola categoria OG2 classifica VI, con obbligo di subappalto ad imprese qualificate, **a pena di esclusione dalla gara**, delle sole lavorazioni relative alle categorie OS3, OS28 e OS30 e OS25

Resta fermo che l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori rientranti nelle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 133 del d.lgs. 36/2023, dell'All.II.18 del Codice e degli articoli 9-bis e 29 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), i soggetti che eseguono lavori su beni culturali devono essere in possesso di specifici e adeguati requisiti di qualificazione atti a garantire la tutela dei beni oggetto di intervento. Pertanto, in caso di partecipazione di consorzio, le consorziate indicate quali esecutrici dovranno essere in possesso della qualificazione nella categoria OG2, in classifica corrispondente



alle quote di esecuzione lavori da ciascuna di esse assunte, e la cui somma copra l'importo totale dei lavori posto a base di gara per detta categoria, pena l'esclusione dalla gara.

Il concorrente in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione, ovvero il concorrente che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione, non sia in grado di dimostrare, attraverso il proprio staff tecnico, il possesso dei requisiti professionali richiesti ai fini della partecipazione, dovrà indicare in sede di offerta i soggetti che intende associare per la redazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti al successivo punto 6.2.1.

- b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, ai sensi dell'art. 63, comma 1), del D.P.R. 207/2010, in corso di validità, pertinente all'oggetto dell'appalto.

9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

9.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a. Possesso dei requisiti di cui agli artt. da 34 a 38 dell'All.II.12 del decreto leg.vo n.36/2023, articoli 34-38: iscrizione ad apposito albo/ordine corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Tale requisito deve essere posseduto, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, dalle persone fisiche che espleteranno le prestazioni professionali in appalto, che dovranno essere nominativamente indicate in sede di gara. A tale proposito, si rammenta che costituisce causa di esclusione dalla gara la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza da parte degli organi competenti nei confronti dei professionisti responsabili delle prestazioni oggetto dell'appalto. Il requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da tutti i componenti della struttura operativa di cui all'art. 5 del presente disciplinare.
- b. (Per le società di professionisti, di ingegneria e i consorzi stabili) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara nonché il possesso dei requisiti di cui agli artt.35 e 36 dell'All.II.12 del decreto leg.vo n.36/2023
- c. Abilitazione di cui all'articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008, per l'espletamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
- d. Possesso di laurea magistrale in Ingegneria o Architettura ed iscrizione al relativo albo professionale da almeno cinque anni per i professionisti incaricati della progettazione;
- e. Possesso di laurea in geologia per il professionista geologo;
- f. Diploma di laurea in restauro e possesso di iscrizione nello specifico elenco del MIC per il professionista restauratore;
- g. Diploma di laurea e specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia e possesso di iscrizione nello specifico elenco del MIC quale archeologo di 1° fascia per il professionista archeologo;
- h. Possesso di certificazione ai sensi norma UNI 11337-7:2018 "Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informative o certificazione equivalente, per il professionista BIM Manager";
- i. Possesso, da parte del professionista incaricato della progettazione degli aspetti ambientali, di certificazione rilasciata in conformità alla norma internazionale **ISO/IEC 17024** o certificazione equivalente, che applichi protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale;
- j. In caso di raggruppamenti temporanei: indicazione della quota di partecipazione di ciascun professionista e nominativo di un giovane professionista laureato, iscritto all'Albo Professionale, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'UE di residenza;
- k. Accettazione dell'attività progettuale svolta in precedenza dall'Ente Appaltante, nel rispetto dei vincoli, elaborati e prescrizioni già definiti.



1. Presa visione, accettazione e impegno ad eseguire l'incarico secondo le modalità e le prescrizioni dettate in sede di conferenza di servizi, inclusi eventuali obblighi di coordinamento con le altre figure professionali coinvolte.

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.100, commi 1, lettera b) e comma 11), del codice degli appalti e dell'art.40, comma 1 bis, dell'allegato II.12 al medesimo codice, ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente disciplinare, è richiesto il possesso di un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare per un importo non inferiore al corrispettivo posto a base di gara, e dunque non inferiore ad € **405.426,33**, esclusa IVA ed oneri previdenziali e assistenziali. Tale requisito è richiesto in quanto ritenuto come congrua garanzia della solidità economica dell'operatore economico concorrente relativamente ai rischi specifici connessi alla natura del servizio oggetto dell'affidamento;

La comprova del requisito è fornita, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredate della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:

Ai sensi dell'art.100, commi 1, lettera c) e comma 11), del codice degli appalti e dell'art.40, comma 1 bis, dell'allegato II.12 al medesimo codice, ai fini della partecipazione alla procedura, è richiesta la dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica professionale di avvenuto espletamento, nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare, di **servizi di ingegneria e di architettura** relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno uguale all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Categoria e ID delle opere	Grado di complessità della prestazione G	Valore delle opere	Valore minimo richiesto
EDILIZIA	E.16	1,55	4.060.638,09
STRUTTURE	S.03	0,90	523.982,30
IMPIANTI	IA.01	0,75	270.883,91
IMPIANTI	IA.02	0,85	656.404,70
IMPIANTI	IA.03	1,15	1.654.637,00

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:



- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Resta inteso che i servizi di progettazione resi nell'ambito di un procedimento di aggiudicazione bandito da una pubblica amministrazione, saranno presi in considerazione solo quelli risultati aggiudicatari dello stesso e dunque se corredati dell'atto di approvazione da parte della Pubblica Amministrazione.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014). Trova applicazione quanto previsto dal D.M. 17/07/2016 in merito alla corrispondenza dei suddetti identificativi opera (ID) con le classi e categorie della previgente L. 143/1949, nonché quanto previsto all'art.8 del medesimo decreto in virtù del quale gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

10. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONE DI RETE, GEIE.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto 8.1.) e 9.1) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria figura professionale.

Requisiti di capacità tecnico-professionale in caso di raggruppamento per l'esecuzione dei lavori.

Il requisito relativo al possesso della qualificazione SOA per le categorie e classifiche richieste al precedente paragrafo 8.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso

Il requisito del possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale in caso di raggruppamento per le prestazioni di progettazione.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 9.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale in caso di raggruppamento.

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 9.3. richiesto in relazione alla prestazione di progettazione deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 8.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale



MIT

oopp.campania@pec.mit.gov.it
segrprovv.ooppna@mit.gov.it



I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

11. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, purché l'operatore economico dichiari nel DGUE le prestazioni o parti di lavori che intende affidare a terzi; la mancata indicazione non costituisce causa di esclusione, ma preclude il ricorso al subappalto.

L'affidatario deve eseguire in proprio le prestazioni principali, non può cedere il contratto né subappaltare integralmente l'appalto o la parte prevalente dei lavori, e resta responsabile verso la Stazione Appaltante per tutte le prestazioni, comprese quelle subappaltate; è vietato il subappalto a cascata.

Il subappaltatore deve possedere requisiti adeguati, garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali del contratto principale e applicare ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo almeno equivalente a quello del contraente principale, secondo i CCNL di settore. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza. In fase di esecuzione, la Stazione Appaltante verifica il rispetto della disciplina contrattuale, la regolarità contributiva e il DURC ai sensi del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, fermo restando il rinvio all'art. 119 del Codice per quanto non espressamente previsto.

In caso di subappalto della relazione geologica o di altra prestazione che richiede comunque la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare ad un professionista in possesso dei requisiti richiesti. In caso di mancata espressa dichiarazione non potrà essere attivato il soccorso istruttorio.

12. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Non è ammesso l'avvalimento per le categorie OG 2 e OS25 ai sensi dell'art.132 comma 2 del Codice.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presta avvalimento per più di un concorrente e che le stesse ausiliarie partecipino alla gara

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'impresa ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo e sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:



- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 6 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente [Gestione Contributi Gara - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

14. GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico ai fini della partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 106, deve presentare la garanzia provvisoria, sottoscritta digitalmente, nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto, con riferimento al solo importo dei lavori, secondo termini, prescrizioni e modalità previste dal predetto art. 106 del Codice.

Ai sensi del comma 10 del precitato articolo, la garanzia provvisoria non è dovuta sull'importo dei servizi di ingegneria oggetto di affidamento, nell'ambito del medesimo appalto integrato

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità



Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link:
https://www.anticorruzione.it/-/news_garanzie_finanziarie.18.07.2025

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b, c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 10 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni ISO 14000. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;



– per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

15. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell’offerta il sopralluogo non è obbligatorio.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma (PAD). Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.

L’OFFERTA DEVE PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 16 FEBBRAIO 2026 A PENA DI IRRICEVIBILITÀ

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione rientrano nella esclusiva responsabilità del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

17. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.



MIT

oopp.campania@pec.mit.gov.it
segrprovv.ooppna@mit.gov.it



Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 17.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;



- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 6 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

19. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nell'apposita Sezione della Piattaforma "Documentazione Amministrativa" i seguenti documenti:

- 1) Domanda di partecipazione con dichiarazioni – MOD.” A”;
- 2) Struttura Operativa – MOD “B”;
- 3) Dichiarazione integrativa - MOD. “C” (PROGETTISTI);
- 4) DGUE;
- 5) Eventuale procura;
- 6) Documento a comprova del pagamento dell'imposta di bollo;
- 7) Garanzia provvisoria;
- 8) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 9) Documentazione in caso di avvalimento;
- 10) Documentazione per i soggetti associati;

19.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato MOD “A”.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:



- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risultì l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Verranno considerate le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82

19.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.



19.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e in conformità a quanto previsto dall'Allegato II.12 del medesimo decreto, il D.G.U.E. – Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere presentato, per le parti di interesse, anche dai soggetti incaricati della progettazione e precisamente:

- liberi professionisti singoli;
- associazioni professionali di liberi professionisti: da tutti i professionisti associati;
- società tra professionisti, costituite esclusivamente da soggetti iscritti negli appositi albi professionali, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023: da tutti i professionisti soci, distinguendo tra questi:
 1. i soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 2. i soci accomandatari, anche se non muniti di potere di rappresentanza, nel caso di società in accomandita semplice;
- società di ingegneria, costituite esclusivamente come società di capitali, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera c), del D.lgs. 36/2023:
 1. tutti i professionisti soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 2. tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, anche se non professionisti;
 3. il direttore tecnico o i direttori tecnici, se più di uno;
 4. il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati, qualora la società sia composta da meno di quattro soci;
 5. tutti i professionisti soci, diversi da quelli già indicati, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;



- consorzi o GEIE: dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal o dai direttori tecnici, dal socio unico o dal socio di maggioranza delle società consorziate con meno di quattro soci, se trattasi di soggetti diversi da quelli sopra indicati;
- tutti i professionisti incaricati dell'esecuzione della progettazione;
- il giovane professionista, in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP);
- il geologo incaricato;
- il professionista archeologo;
- il professionista restauratore;
- il professionista coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

19.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

19.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione della percentuale di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta della percentuale di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - la percentuale di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale della percentuale di lavori, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;



- dichiarazione della percentuale di lavori eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione della percentuale in caso di lavori, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - la percentuale di lavori eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

- b.1) di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

- b.2) di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

- a) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- c) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- d) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta



a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

- e) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

19.6 MOD. B – STRUTTURA OPERATIVA.

Con il Modello “B” Struttura Operativa, il concorrente dichiara la composizione della struttura operativa con l’indicazione dei nominativi dei progettisti incaricati delle singole prestazioni professionali, i titoli di studio posseduti, l’iscrizione all’albo ed il possesso dei titoli abilitativi richiesti.

19.7 MOD. C – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Nella dichiarazione integrativa da redigersi a cura degli incaricati dei servizi di ingegneria e architettura, firmata digitalmente, i medesimi attestano il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3, ovvero dichiarano:

- i nominativi dei progettisti incaricati delle singole prestazioni professionali, i titoli di studio posseduti, l’iscrizione all’albo ed il possesso dei titoli abilitativi richiesti al paragrafo 9.1 del presente disciplinare;
- il nominativo del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche nella persona di un laureato in architettura, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine professionale;
- il nominativo del giovane professionista (in caso di raggruppamento), titolo di studio, anno iscrizione albo e libero professionista o dipendente/collaboratore di società;
- di essere in possesso dei requisiti di Capacità Economica e Finanziaria - Tecniche e Professionali cui al punto 9.2. e 9.3 del presente Disciplinare di gara.
- l’insussistenza per i soggetti che costituiranno la struttura operativa e del giovane professionista (in caso di raggruppamento), delle cause ostative previste dall’art. 94 e 95 del decreto leg.vo n.36/2023.
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione a produrre la polizza di responsabilità civile professionale preveda espressamente la copertura anche dei rischi professionali derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;
- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a redigere il progetto esecutivo nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dai titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferma dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale nonché in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia, di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022.

20. OFFERTA TECNICA

L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’Offerta Tecnica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 19.1, nella apposita sezione della piattaforma. L’Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto di fattibilità tecnico ed economico posto a base di gara, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice dei Contratti.

La documentazione prodotta dovrà pertanto permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste riproducibili.

Nella medesima sezione della piattaforma dovrà altresì essere presentata una dichiarazione con la quale il concorrente:

- autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,
oppure



- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica. **La dichiarazione deve contenere i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.** Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La mancata presentazione della dichiarazione e della relazione tecnica oscurata sarà ritenuto tacito assenso all’ostensione degli atti come pure si riterrà tacito assenso la produzione del progetto interamente oscurato.

I documenti di identità dovranno essere allegati in file singoli non uniti ad altra documentazione oggetto di accesso.

21. OFFERTA ECONOMICA – BUSTA “C”

Nella Sezione – Offerta Economica è contenuto il modello generato dalla Piattaforma che dovrà essere firmato secondo le modalità di cui al precedente articolo 19.1 e compilato con l’indicazione, a pena di esclusione, dei seguenti elementi:

- 1) Ribasso unico percentuale offerto rispetto all’importo complessivo a base d’asta (progettazione per la quota soggetta a ribasso e lavori);
- 2) stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
- 3) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l’operatore economico può anticipare nell’offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;

I ribassi verranno presi in considerazione fino a tre cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

Relativamente alle soluzioni migliorative proposte, il concorrente dovrà allegare nell’offerta economica, a pena di esclusione, quanto segue:

- **Un computo metrico estimativo dell’offerta migliorativa**, comprendente le soluzioni non modificate dal concorrente, con l’indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni, della qualità e della quantità delle voci di ciascuna delle lavorazioni afferenti alle offerte migliorative. Tali voci potranno essere voci integrative o sostitutive di quelle di progetto e pertanto dovranno essere contrassegnate con un codice che le identifichi univocamente. La voce di prezzo dovrà contenere la descrizione di ogni componente, anche accessorio, le relative prestazioni tecniche, le modalità di posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l’opera compiutamente eseguita;
- **Elenco prezzi del progetto a base d’asta come integrato dall’offerta migliorativa** con, allegate, le eventuali analisi per i nuovi prezzi non desumibili dal prezzario ufficiale di riferimento della Regione Campania;
- **Quadro di raffronto estimativo** ovvero il documento che individua le differenze, in eccedenza o in diminuzione, tra il progetto posto a base d’asta e la proposta del concorrente.

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economico Temporale sarà effettuata in base ai seguenti punteggi



	punteggio massimo
Offerta Tecnica	80/100
Offerta Economica	20/100
Totale	100/100

22.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'Offerta Tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

La valutazione dell'offerta tecnica è suddivisa in quattro macro-aree principali, per un punteggio totale di 80 punti:

- 1 Qualità della Progettazione (25 punti): Valuta gli aspetti intrinseci della soluzione proposta, dalla qualità architettonica e funzionale all'efficienza delle soluzioni strutturali e impiantistiche.
- 2 Metodologia e Gestione Informativa (BIM) (30 punti): Costituisce il cuore della valutazione, analizzando in dettaglio l'approccio del concorrente alla gestione digitale del processo costruttivo.
- 3 Sostenibilità Ambientale ed Energetica (15 punti): Misura l'impegno del concorrente verso la sostenibilità, premiando le soluzioni che vanno oltre i requisiti minimi di legge.
- 4 Organizzazione e Proposte Migliorative (10 punti): Valuta l'efficienza operativa e la capacità del concorrente di offrire valore aggiunto attraverso proposte innovative.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

n°	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti D max	punti T max
1	Qualità della Progettazione	25	1.1	Qualità architettonica, funzionale e inserimento nel contesto	10	
			1.2	Qualità e durabilità delle soluzioni strutturali	5	
			1.3	Qualità, efficienza e integrazione degli impianti	5	
			1.4	Livello di approfondimento e completezza della proposta	5	
2	Metodologia e Gestione Informativa (BIM)	30	2.1	Offerta di Gestione Informativa (oGI) e Piano di Gestione Informativa (pGI)	10	
			2.2	Competenze e organizzazione del team BIM		5





				2.2.1 BIM Coordinator max 3 punti 2.2.2 BIM Specialist per disciplina max 2 punti		
			2.3	Proposta metodologica per modellazione e coordinamento	7	
			2.4	Ambiente di Condivisione Dati (ACDat)	8	
3	Sostenibilità Ambientale ed Energetica	10	3.1	Miglioramento delle prestazioni energetiche	5	
			3.2	Adozione di materiali sostenibili e conformità ai CAM	5	
			3.3	Riduzione dell'impatto ambientale del cantiere	5	
4	Proposte Migliorative	10		Proposte migliorative per la manutenzione (Facility Management)	10	
Totale		80				

Ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice, è prevista:

- **una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per il punteggio tecnico complessivo;**
- **una soglia minima di sbarramento per la macro area punto 2 della griglia di valutazione "Metodologia e Gestione Informativa (BIM)" pari a 15 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.**

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione sui criteri.

1. QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE (25 punti)

1.1 Qualità architettonica, funzionale e inserimento nel contesto (10 punti) -

Oggetto di valutazione: Coerenza della soluzione con le esigenze funzionali, qualità estetica, flessibilità degli spazi e integrazione con il contesto urbano.

Documentazione di riferimento:

- Relazione tecnica generale.
- Elaborati grafici architettonici.
- Render e visualizzazioni.
- Relazione di inserimento paesaggistico.

1.2 Qualità e durabilità delle soluzioni strutturali (5 punti)

Oggetto di valutazione: Efficienza, durabilità, manutenibilità e carattere innovativo delle soluzioni strutturali.

Documentazione di riferimento:

- Relazione di calcolo strutturale.
- Elaborati grafici strutturali.
- Relazione sui materiali strutturali.

1.3 Qualità, efficienza e integrazione degli impianti (5 punti)

Oggetto di valutazione: Efficienza energetica, comfort ambientale, integrazione architettonica e uso di fonti rinnovabili.

Documentazione di riferimento:

- Relazioni specialistiche impiantistiche.
- Calcoli energetici e simulazioni.
- Elaborati grafici impiantistici.





Parametri specifici:

- Efficienza energetica: Prestazioni superiori ai requisiti NZEB.
- Comfort ambientale: Controllo temperatura, umidità, qualità dell'aria, acustica.
- Integrazione architettonica: Nascondimento e coordinamento con l'architettura.
- Fonti rinnovabili: Percentuale di copertura del fabbisogno energetico.

1.4 Livello di approfondimento e completezza della proposta (5 punti)

Oggetto di valutazione: Completezza e livello di dettaglio degli elaborati progettuali.

Elementi di valutazione:

- Completezza documentazione: Presenza di tutti gli elaborati richiesti e aggiuntivi.
- Livello di dettaglio: Approfondimento superiore al minimo richiesto.
- Coerenza tra elaborati: Coordinamento tra le diverse discipline.
- Chiarezza espositiva: Facilità di comprensione e consultazione.

2. METODOLOGIA E GESTIONE INFORMATIVA (BIM) (30 punti)

2.1 Offerta di Gestione Informativa (oGI) e Piano di Gestione Informativa (pGI) (10 punti)

Oggetto di valutazione: Completezza, coerenza e adeguatezza dei documenti BIM rispetto al Capitolato Informativo.

Documentazione di riferimento:

- Offerta di Gestione Informativa (oGI).
- Piano di Gestione Informativa (pGI).
- Matrice delle responsabilità.
- Cronoprogramma informativo.

2.2 Competenze e organizzazione del team BIM (5 punti)

Oggetto di valutazione: Qualifiche, certificazioni ed esperienza del team BIM proposto, oltre alla figura del professionista BIM Manager già prevista nella struttura operativa posta a base di gara.

Documentazione richiesta:

- CV dettagliati del personale.
- Certificazioni professionali.
- Portfolio di progetti BIM realizzati.
- Organigramma del team

Il punteggio tabellare verrà assegnato come segue:

2.2.1 BIM Coordinator (3 punti)

Requisiti e punteggi:

- Certificazione UNI 11337-7 o equivalente: 1.5 punti.
- Esperienza minima 3 anni in coordinamento BIM: 1 punto.
- Almeno 2 progetti BIM coordinati: 0.5 punti.

2.2.2 BIM Specialist per disciplina (2 punti)

Requisiti e punteggi:

- Presenza di BIM Specialist certificato per architettura: 0.7 punti.
- Presenza di BIM Specialist certificato per strutture: 0.7 punti.
- Presenza di BIM Specialist certificato per impianti MEP: 0.6 punti.

2.3 Proposta metodologica per modellazione e coordinamento (7 punti) -



Oggetto di valutazione: Procedure per modellazione, coordinamento multidisciplinare e utilizzo di dimensioni BIM avanzate.

Documentazione di riferimento:

- Relazione metodologica BIM.
- Esempi di modelli e procedure.
- Workflow proposti.

Nella valutazione la Commissione terrà conto della Definizione e gestione LOD (Level of Development del Coordinamento multidisciplinare e clash detection dell' Utilizzo 4D (pianificazione) e 5D (costi) e della Interoperabilità e formati aperti

2.4 Ambiente di Condivisione Dati (ACDat) (8 punti)

Oggetto di valutazione: Caratteristiche tecniche, funzionalità e sicurezza della piattaforma ACDat.

Documentazione di riferimento:

- Descrizione tecnica della piattaforma.
- Schermata dell'interfaccia.
- Procedure di sicurezza e backup.

Verrà valutata la completezza della piattaforma con funzioni avanzate di visualizzazione, markup, workflow le Certificazioni ISO 27001, backup multipli, crittografia avanzata l'Interfaccia intuitiva, mobile-friendly, formazione inclusa e l'Integrazione con tutti i software BIM principali

3. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ENERGETICA (15 punti)

3.1 Miglioramento delle prestazioni energetiche (5 punti)

Oggetto di valutazione: Proposte di miglioramento dell'efficienza energetica oltre i requisiti NZEB.

Documentazione di riferimento:

- Calcoli energetici dinamici.
- Simulazioni termiche.
- Relazione energetica.

Parametri di valutazione: Riduzione fabbisogno energetico, Classe energetica e Fonti rinnovabili

3.2 Adozione di materiali sostenibili e conformità ai CAM (5 punti)

Oggetto di valutazione: Impiego di materiali sostenibili e conformità ai Criteri Ambientali Minimi.

Documentazione di riferimento:

- Relazione sui materiali.
- Schede tecniche e certificazioni.
- Dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD).

Criteri specifici: percentuale di Materiali riciclati/riciclabili, Certificazioni ambientali, Conformità CAM

3.3 Riduzione dell'impatto ambientale del cantiere (5 punti)

Oggetto di valutazione: Proposte per la gestione sostenibile del cantiere.

Documentazione di riferimento:

- Piano di gestione ambientale di cantiere.
- Piano di gestione rifiuti.



- Misure di mitigazione impatti.

Verrà valutata la modalità di gestione rifiuti, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e le modalità di controllo delle emissioni

4. PROPOSTE MIGLIORATIVE (10 punti)

Saranno valutate le proposte migliorative per la manutenzione (Facility Management) in particolare oggetto di valutazione sarà l'utilizzo del modello BIM per la gestione e manutenzione futura dell'opera.

Documentazione di riferimento:

- Relazione sul Facility Management.
- Piano di manutenzione integrato nel modello.
- Esempi di utilizzo del modello per la gestione.

L'attribuzione dei coefficienti da parte dei Commissari avverrà sulla base del grado di corrispondenza del progetto alle esigenze esplicitate nella documentazione di gara, seguendo il seguente schema di valutazione.

OTTIMO	da 0,81 a 1,00	La valutazione è estremamente favorevole
DISTINTO	da 0,61 a 0,80	La valutazione è fortemente favorevole
BUONO	da 0,41 a 0,60	La valutazione è abbastanza favorevole
DISCRETO	da 0,21 a 0,40	La valutazione è mediamente favorevole
SUFFICIENTE	da 0,10 a 0,20	La valutazione è leggermente favorevole
INSUFFICIENTE	Da 0,01 a 0,09	La valutazione è modestamente favorevole
NON VALUTABILE	0,00	La valutazione è nulla

Si precisa che, sebbene la tabella riporti valori fissi associati a specifiche motivazioni, tali valori rappresentano gli estremi di un intervallo entro cui è possibile assegnare un coefficiente.

Il singolo Commissario, nell'esercizio della propria autonomia valutativa, potrà attribuire un valore intermedio compreso tra quelli indicati, purché coerente con la motivazione associata e con i criteri di valutazione. Il coefficiente assegnato potrà essere espresso con un massimo di due cifre decimali.

Una volta che ciascun Commissario ha provveduto all'assegnazione del proprio coefficiente di valutazione, con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali, secondo la gradualità sopra riportata, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti (P_i), divisa tale media per il valore massimo (P_{max}), ed assegnato il valore 1 al più elevato valore medio dei coefficienti secondo ciascun elemento o sub elemento di valutazione, mentre alle altre offerte un coefficiente definitivo proporzionalmente decrescente (il coefficiente definitivo così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla 2^ cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque), mediante l'applicazione della seguente formula:

$$V(a)i = P_i/P_{max}$$

dove:

$V(a)i$: coefficiente definitivo di assegnazione al singolo concorrente (a) relativo a ciascun elemento (i);

P_i : è la media della somma attribuita dai Commissari al singolo concorrente per l'elemento;

P_{max} : è la media più alta della somma dei punteggi attribuiti dai Commissari per l'elemento.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio, il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

N.B. la seconda cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore laddove la terza cifra sia maggiore o uguale a 5 (cinque).



22.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La determinazione del coefficiente $V(a)i$, per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa – offerta economica, avverrà mediante l'applicazione della seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} = X \cdot (A_i / A \text{ soglia})$$
$$C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} = X + (1,00 - X) [(A_i - A \text{ soglia}) / (A_{\max} - A \text{ soglia})]$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo
- A_i = ribasso percentuale del concorrente i -esimo
- A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
- $X = 0,85$
- A_{\max} = valore del ribasso più conveniente

Il coefficiente ed il punteggio così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla 2^a cifra decimale arrotondando quest'ultima all'unità superiore ove la terza sia maggiore o uguale a cinque.

22.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui alla seguente formula generale:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)i]$$

dove:

- $C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);
 n = numero totale dei requisiti;
 W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i).
 $V(a)i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
 $\sum n$ = sommatoria.

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice viene nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri (minimo 3), esperti nel settore specifico del contratto. Prima del conferimento dell'incarico, ciascun Commissario dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.lgs. 36/2023. La composizione della Commissione e i curricula dei membri sono pubblicati sul Profilo del Committente, sezione "Amministrazione Trasparente".

La Commissione valuta le offerte tecniche ed economiche e, di norma, opera a distanza mediante procedure telematiche che garantiscono la riservatezza delle comunicazioni. Il R.U.P., se necessario, può avvalersi della Commissione per verificare eventuali anomalie delle offerte.

24. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno **18 FEBBRAIO 2026, alle ORE 10,00**.

I concorrenti potranno partecipare alla procedura in maniera virtuale, mezzo attraverso il quale in corso di gara potranno formulare osservazioni e/o riserve da ascrivere al verbale, e a tal fine dovranno inviare apposita richiesta di link di partecipazione, allegando eventualmente apposita delega, almeno 30 minuti prima della data prevista per l'inizio delle operazioni di gara.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con pubblicazione di avviso sulla Piattaforma.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con avviso sulla Piattaforma almeno due giorno prima della data fissata.



La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tenuto conto di quanto disposto dell'Ordine di Servizio n. 3 "Procedure", prot.n. 54 del 10.02.2025, all'art. 9, al fine di contenere la durata delle operazioni di gara, per la presente procedura è disposto il ricorso all'istituto dell'inversione procedurale, di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e smi. e pertanto si procederà alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel successivo paragrafo 27, ed infine alla verifica della restante documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel paragrafo 27.

25. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il Seggio di gara – unitamente alla Commissione di Gara – procede all'apertura delle offerte tecniche presentate per la sola verifica formale degli atti, effettuando altresì, per ragioni di trasparenza e pur non trattandosi di una fase obbligatoria del procedimento, le operazioni necessarie per accertare l'effettiva apertura dei file e la loro corretta leggibilità, al fine di escludere eventuali problemi di natura tecnica.

La commissione giudicatrice - in apposite sedute riservate - procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice in seduta pubblica, appositamente convocata, rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di cinque giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 24.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente



(in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 24.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto esplicitamente tale possibilità.

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Saranno considerate anormalmente basse le offerte per le quali sia il punteggio relativo al prezzo che il punteggio relativo all'elemento di valutazione di natura qualitativa sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, ove ritenga, della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

27. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di Gara

in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa che non è stata verificata;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo **18**, se necessario.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, anche il 2% degli ammessi, sorteggiati automaticamente mediante apposita funzione della PAD, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

28. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.



MIT

opp.campania@pec.mit.gov.it
segrprovv.oppna@mit.gov.it



Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 6.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorso inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa.



Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto ed alla registrazione dei verbali di gara

29. OBBLIGI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

30. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul PAT della stazione appaltante.

31. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dalla stessa mediante attraverso la creazione di un apposito contenitore accessibile soltanto ai primi cinque classificati secondo specifiche modalità. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati attraverso la PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.



32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

33. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento
dott.ssa Maria Teresa Mincione

Il Dirigente
dott. Massimiliano Arancio

Il Provveditore
ing. Lorenza Dell'Aera